

Trasmessa viapec

- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
- ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA
- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO
- ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI
- ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

p.c. DIREZIONE AREA COORDINAMENTO
SEDE

Oggetto: Procedura per la verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, riferimento nota prot. Ares(2020) 6839797 del 17 novembre 2020.

La Commissione europea con nota prot. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020 - in risposta al quesito formulato dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR 2014/2020 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale - ha chiarito che, nel contesto degli Aiuti di Stato, i crediti d'imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come "*non aiuti*" (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), forniscono, comunque, un sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Alla luce del menzionato chiarimento, le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali aiuti di Stato, sono qualificate comunque come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure di sostegno del PSR devono essere concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione.

In riferimento a quanto previsto dalla citata nota dei Servizi della Commissione, l'O.P. AGEA, in collaborazione con le Regioni, ha predisposto le istruzioni allegate alla presente che definiscono le modalità operative per il controllo del rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in merito al cumulo tra i pagamenti erogati nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le agevolazioni nazionali di carattere fiscale.

Le istruzioni in oggetto si applicano alle domande di pagamento per SAL e Saldo.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore
Federico STEIDL

Allegato: Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale